

Spett.le  
Ordine degli Assistenti Sociali  
Consiglio Regionale del Lazio  
Viale Ippolito Nievo n. 61  
00153 - ROMA -

Roma, 2 luglio 2008

#### **IL SEGRETO PROFESSIONALE DELL'ASSISTENTE SOCIALE**

*Sommario: 1. La nozione giuridica di segreto. 2. La violazione del segreto professionale dell'assistente sociale. 3. Il conflitto di doveri. 4. La opponibilità del segreto in caso di sequestro ed ispezione.*

#### **1. NOZIONE GIURIDICA DI SEGRETO**

Il termine *segreto* esprime la separazione e dissimulazione di una notizia al fine di realizzare la tutela di un determinato interesse ad essa collegato<sup>1</sup>. Suoi elementi costitutivi sono un sapere, il suo occultamento e la scelta tra i soggetti ammessi o esclusi dalla conoscenza.

Tale risoluta limitazione della libertà di informazione, che è principio cardine del nostro ordinamento, mira alla protezione di un

---

<sup>1</sup> Per approfondimenti sull'indagine semantica del vocabolo e sui contributi dottrinali resi sul concetto nella teoria generale del diritto, si veda G. PITRUZZELLA, *Segreto (Profili costituzionali)* in *Enc. Giur. Treccani*, XXVIII, Roma, 1992.

interesse pubblico o privato del soggetto che appone il segreto.

Il segreto è, pertanto, uno strumento di protezione di ulteriori interessi, costituenti l'oggetto giuridico o il fine della tutela penale.

Il nostro ordinamento incrimina con una serie variegata di disposizioni<sup>2</sup> il procacciamento, la divulgazione e l'utilizzazione di fatti o notizie che non devono essere portate all'altrui conoscenza. Manca, tuttavia, una definizione giuridico-penale di *segreto* e un insieme di norme comuni alla tematica.

La dottrina non è giunta alla elaborazione di una nozione unitaria di segreto penalmente rilevante, idonea a illuminare le diverse figure di reato che vengono in considerazione.

In via generale, si suole distinguere il concetto di segreto sotto un profilo oggettivo, ove la nozione è delineata in funzione dell'interesse tutelato. Da un punto di vista soggettivo, si suole ricondurre al concetto un potere di alcuni di escludere terzi dalla conoscenza di determinate notizie. La rilevanza di detta contrapposizione appare tuttavia svanire osservando che il legislatore ha adottato ora l'uno ora l'altro criterio nell'emanare le variegate incriminazioni afferenti la categoria segretezza.

Affinché sussista il potere di esclusione dei terzi dalla conoscenza, è necessario che la notizia che si vuol mantenere occulta rappresenti

---

<sup>2</sup> Si ha così, oltre al segreto professionale (art. 622 c.p.), il segreto di Stato (artt. 256, 257, 259, 261, 263 c.p.), il segreto d'ufficio (artt. 325 e 326 c.p.), il segreto epistolare (art. 618 c.p.), il segreto documentale (art. 621 c.p.) e il segreto industriale o scientifico (art. 623 c.p.).

l'oggetto di una posizione giuridica rilevante ovvero è indispensabile la titolarità di un diritto che ponga il dato che si vuol mantenere celato nella sfera di assoluta pertinenza di un soggetto.

Parimenti indispensabile è che la notizia non debba essere notoria, ossia conosciuta da un cospicuo numero di persone oltre quelle che possono legalmente conoscerla.

In via ulteriore, occorre che la notizia sia di natura tale da giustificare, nel soggetto titolare del diritto al segreto, l'interesse giuridicamente apprezzabile a che il suo apprendimento non venga acquisito, diffuso o utilizzato senza il consenso dell'interessato.

Si è, pertanto, affermata l'esistenza di un diritto al segreto, quale estrinsecazione del diritto della personalità<sup>3</sup>, appartenente alla più ampia categoria del diritto alla riservatezza (c.d. privacy).

## **2.LA VIOLAZIONE DEL SEGRETO PROFESSIONALE DELL'ASSISTENTE SOCIALE**

Il delitto di rivelazione di segreto professionale consiste nel fatto di chi "avendo notizia per ragioni del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega o proprio o altrui profitto".

Il colpevole è punito "se dal fatto può derivare nocumento" a querela della persona offesa, con la reclusione fino ad un anno o con multa da lire sessantamila a un milione (art. 622 c.p.).

La norma, originariamente inclusa nel delitto di *iniuria*, si è poi

---

<sup>3</sup> Sul punto G.PITRUZZELLA, *op. cit.*

affermata come incriminazione autonoma ed è stata collocata nel Titolo XII ("*Delitti contro la persona*"), Capo III ("*Delitti contro la libertà individuale*"), Sez. V ("*Delitti contro l'inviolabilità dei segreti*"). Il delitto è finalizzato a garantire, in via immediata, la libertà e sicurezza dei rapporti professionali, tutelati dal legislatore penale poiché rapporti necessitati dall'individuo per mancanza di cognizioni tecniche, per divieto giuridico di provvedere da sé o obbligati dal credo religioso.

In rapporti del genere, il professionista può rendere la prestazione richiesta solo se reso edotto di fatti e circostanze personali del soggetto interessato che, dal canto suo, vede opportuno, quando non addirittura necessario, poter fare pieno affidamento sulla "fedeltà" e riservatezza del professionista.

Vincolando il professionista al segreto si è inteso così rafforzare il carattere fiduciario del rapporto professionale, eliminando eventuali remore del cliente a rivelare fatti o notizie riservate in ordine alle quali richiede una prestazione d'opera qualificata.

In via ulteriore, interesse finale o sottostante la norma in esame è eliminare il nocumento, attuale o potenziale, che può derivare a ciascuno dalla rivelazione di circostanze afferenti vari ambiti della propria sfera individuale (libertà, salute, onere, patrimonio...).

Soggetto attivo del reato è il soggetto che ha appreso la notizia in ragione del proprio stato (sacerdoti o ministri di culto ammessi nel nostro ordinamento e collaboratori del professionista), ufficio (notai,

tutori, curatori e consulenti tecnici di parte), professione o arte riconosciuta dall'ordinamento ed esercitata in via stabile (tra le varie: avvocato, procuratore, commercialista, medico, psicologo, assistente sociale..).

Persona offesa è conseguentemente il cliente che ha richiesto la prestazione professionale, mentre l'eventuale terzo lesa dalla rivelazione della notizia sarà soggetto passivo di altri reati, specie la diffamazione.

Il delitto non è perseguibile d'ufficio, ma a querela di parte entro il termine tassativo di tre mesi (art. 124 c.p.), decorrenti dal giorno in cui la parte offesa ha avuto notizia del fatto di reato ovvero della violazione del segreto.

L'obbligo del segreto professionale per l'assistente sociale trova fondamento nel codice deontologico della categoria e nella recente legge 3 aprile 2001 n. 119, recante *"Disposizioni concernenti l'obbligo al segreto professionale per gli assistenti sociali"*.

L'art. 1 della legge n. 119/2001 non fa che ripetere quanto già stabilito dall'art. 622 c.p., imponendo un obbligo di segretezza agli assistenti sociali iscritti all'albo professionale su quanto conosciuto in occasione dell'esercizio della professione *"sia in regime di lavoro dipendente, pubblico o privato, sia in regime di lavoro autonomo libero professionale"*.

Pertanto, l'assistente sociale che rivela notizie che gli siano state confidate da un cliente si espone al rischio di un'incriminazione ai

sensi dell'art. 622 c.p..

E' opportuno evidenziare che la disposizione punisce la divulgazione del segreto qualora ad essa consegua anche solo una possibilità di "nocumento" per l'interessato, non ritenendo quindi necessaria la verifica di un danno effettivo (patrimoniale o anche solo morale).

La rivelazione della notizia, inoltre, costituisce reato allorché avvenga "senza giusta causa" ovvero in assenza di una c.d. scriminante/esimente o norma giuridica che obblighi o giustifichi il professionista alla divulgazione stessa (si pensi alla rivelazione di un segreto determinata dall'adempimento di un dovere ai sensi dell'art. 51 c.p.).

La dottrina si è posta il quesito se la locuzione "senza giusta causa" debba intendersi limitata alle esimenti codificate ovvero se possano avere pari valore legittimante determinate esigenze socialmente apprezzabili<sup>4</sup>.

Favorevole ad un'efficacia scriminante di situazioni atipiche ulteriori è parte della dottrina<sup>5</sup> che, con espresso riferimento all'assistente sociale, ha osservato che l'interesse perseguito con la rivelazione della notizia deve essere superiore o pari a quello tutelato dal segreto e che la rivelazione deve essere inevitabile per il perseguimento dell'esclusivo interesse dell'assistito.

---

<sup>4</sup> NUVOLONE, *Diritto penale, p. spec.*, Milano, 1964, 388; ANTOLISEI, *Manuale, p. spec.*, I, Milano, 1992, 200; in relazione a fattispecie in cui "la valutazione degli interessi in conflitto rende inevitabile la rivelazione", CONCAS, *Il segreto d'ufficio e il segreto professionale con particolare riguardo al segreto dell'avvocato*, in *Atti del convegno su Segreti e prova penale*, Milano, 1979, 81.

<sup>5</sup> PITTARO, *Il segreto professionale degli assistenti sociali. Profili penali*, in *Diritto Penale per operatori sociali*, Vol. 1, a cura di G.FLORA E P.TONINI, Milano, 2002, 194.

In questo senso, la comunicazione di notizie riservate a terzi familiari da parte dell'assistente sociale risulterebbe lecita se reputata indispensabile al buon fine del programma assistenziale. Contrario all'opinione illustrata è orientamento consolidato della dottrina che esclude l'applicazione analogica delle norme penali quand'anche effettuata *in bonam partem*<sup>6</sup>.

Al proposito, muovendo dalla facoltà del professionista di non rendere testimonianza nel processo penale su quanto appreso in ragione della professione, come stabilito dall'art. 200 c.p.p., si osserva che il dovere di segretezza prevale persino sull'interesse pubblico processuale ad una corretta istruzione probatoria.

Deve rilevarsi, inoltre, l'esistenza di altre disposizioni che sanciscono un divieto di rivelazione di notizie riservate, riguardante anche gli assistenti sociali.

Così l'art. 21 della legge 22 maggio 1978 n.174<sup>7</sup>, in materia di interruzione di gravidanza che punisce, a norma dell'art. 622 c.p., chiunque riveli l'identità di chi si è avvalso dell'intervento (o della sola procedura) prevista dalla stessa legge, sempre che il fatto non costituisca già violazione del segreto d'ufficio ai sensi dell'art. 326 c.p..

Parimenti, l'art. 73 della legge 4 maggio 1983 n. 184<sup>8</sup>, sulla

---

<sup>6</sup> PETRONE, *Violazione dei segreti (Delitti contro l'inviolabilità dei)*, in *NN.D.I., App.* Torino, 1987, 1146

<sup>7</sup> Art. 21 – Legge n. 194/1978 – *Chiunque fuori dai casi previsti dall'art. 326 del codice penale, essendo venuto a conoscenza per ragioni di professione o di ufficio, rivela l'identità – o comunque divulga notizie idonee a rivelarla – di chi ha fatto ricorso alle procedure o agli interventi previsti dalla presente legge, è punito a norma dell'art. 622 c.p..*

<sup>8</sup> Art. 73 – Legge 184/1983 – *Chiunque essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio fornisce qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore nei cui confronti sia stata pronunciata adozione o rivela in qualsiasi modo notizie circa lo*

"Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", che punisce la rivelazione di notizie finalizzate a rintracciare il minore adottato o atte a svelare lo stato di figlio adottivo di un soggetto.

Risponde invece del delitto di violazione del segreto d'ufficio, ai sensi dell'art. 326 c.p.<sup>9</sup>, l'assistente sociale con qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio che "violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbono rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza...".

Oggetto di segreto, in tale fattispecie, è la notizia inerente all'attività o ai rapporti di un pubblico ufficio o servizio<sup>10</sup>, il cui dovere di occultamento trova fondamento in una pluralità di fonti (quali ad es. leggi, regolamenti ed anche consuetudine).

---

*stato di figlio legittimo per adozione è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 200.000 a lire 2.000.000.*

*Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a chi fornisce tali notizie successivamente all'affidamento preadottivo e senza l'autorizzazione del tribunale per i minorenni.*

<sup>9</sup> Art. 326 c.p. - *Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio.*

*Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.*

*Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.*

<sup>10</sup> "L'elemento distintivo significativo tra il reato previsto dall'art. 622 c.p., rivelazione di segreto professionale, ed il reato di rivelazione di segreti d'ufficio di cui all'art. 326 c.p. – la cui differenza pure è possibile cogliere in base alla diversità della "ratio" incriminatrice (tutela della libertà del singolo per l'art. 622 c.p. e tutela della pubblica amministrazione per l'art. 326 c.p.) – è essenzialmente quello del tipo di segreto, di cui è interdetta la divulgazione: per il quale, nell'ipotesi dell'art. 326 c.p., deve riguardare notizie "di ufficio", quelle, cioè, concernenti un atto o un fatto della Pubblica Amministrazione in senso lato nei diversi aspetti delle funzioni legislativa, giudiziaria o amministrativa "stricto iure"; mentre, nell'ipotesi dell'art. 622 c.p., deve essere riferito a notizie apprese "per ragioni di ufficio" e riflettenti situazioni soggettive di privati e delle quali colui, che di esse è depositario in virtù del suo "status" professionale in senso lato (ufficio, professione o arte), deve assicurare la riservatezza" Cass. Penale, Sez. IV, sent. 8635 del 24-09-1996.

Tale incriminazione è collocata nell'ambito dei delitti contro la pubblica amministrazione e, pertanto, interesse sotteso alla tutela penale non è la persona e la sua riservatezza ma il buon funzionamento della pubblica amministrazione.

Trattasi di reato di pericolo effettivo e non meramente presunto ove la rivelazione è punibile solo se suscettibile di produrre un qualche nocumento alla pubblica amministrazione o ai terzi.

### **3. IL CONFLITTO DI DOVERI**

Appare verificarsi allorché il professionista sia obbligato, al contempo, a due doveri di segno opposto, entrambi penalmente sanzionati<sup>11</sup>.

Casi emblematici sono quelli in cui il professionista sia vincolato, per un verso, al segreto professionale e, dall'altro, abbia obbligo di denuncia o di referto (artt. 361 e 365 c.p.) o di rendere testimonianza nel processo penale (art. 372 c.p.).

In ordine alla prima ipotesi, deve evidenziarsi che l'obbligo di "denuncia per iscritto" è imposto ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio che "nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio" siano venuti a conoscenza di una notizia di reato perseguibile d'ufficio (art. 331, 1° comma, c.p.p.)<sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup> Trattasi di conflitto tra doveri penalmente sanzionati, non sussistendo il problema tra doveri eterogenei ossia imposti da una norma civile o amministrativa e una norma penale, dovendosi ritenere il precetto penale certamente prevalente.

<sup>12</sup> Art. 331 c.p.p. *Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio.*

1. *Salvo quanto stabilito dall'art. 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.*

2. *La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.*

L'omissione o il ritardo nella denuncia è punita dall'art. 361 c.p.<sup>13</sup>, ove posta in essere da pubblico ufficiale, e dall'art. 362 c.p. ove il fatto sia commesso da incaricato di pubblico servizio.

L'art. 362, comma secondo, esclude dall'incriminazione, tuttavia, gli assistenti sociali responsabili di comunità terapeutiche per il recupero dei tossicodipendenti per l'omessa o ritardata denuncia dei fatti commessi da persone loro affidate<sup>14</sup>.

Agli assistenti sociali che non rivestono le suddette qualifiche, fermo restando il vincolo al segreto professionale, residua, ai sensi dell'art. 364 c.p.<sup>15</sup>, un obbligo di denunciare i soli delitti contro la personalità dello Stato per i quali è prevista la pena dell'ergastolo.

Il contrasto tra doveri omogenei appare dunque essere limitato ai

---

3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.

4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero.

<sup>13</sup> Art. 361 c.p. Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale.

*Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria, o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 a euro 516.*

*La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.*

*Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.*

<sup>14</sup> Art. 362 c.p. Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio.

*L'incaricato di un pubblico servizio che omette o ritarda di denunciare all'autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio, è punito con la multa fino a euro 103.*

*Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa, né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico.*

<sup>15</sup> Art. 364 c.p. Omessa denuncia di reato da parte del cittadino.

*Il cittadino che, avendo avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo [c.p. 241, 244, 247, 253, 255, 258, 261, 263, 265, 276, 284, 285, 286, 287, 295], non ne fa immediatamente denuncia all'Autorità indicata nell'art. 361, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032.*

pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio tenuti, come si è evidenziato, ad un obbligo di denuncia di reato ai sensi degli artt. 361 e 362 c.p. nonché ad un contestuale divieto di rivelazione ed utilizzazione dei segreti d'ufficio ex art. 326 c.p..

Invero, il conflitto tra i citati doveri è solo apparente poiché la notizia coperta da segreto d'ufficio è inerente alla attività di un pubblico ufficio o servizio e, pertanto, non può riferirsi ad un fatto illecito, tanto meno se costituente reato, poiché contrario al corretto andamento della pubblica amministrazione, alla cui tutela l'art. 326 c.p. è finalizzato.

Il vincolo di segretezza sulle notizie d'ufficio discende da una norma giuridica che, in quanto tale, non può accordare tutela ad un fatto penalmente illecito.

Di conseguenza, l'assistente sociale con qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, venga a conoscenza di un fatto di reato perseguibile d'ufficio, deve farne denuncia all'autorità giudiziaria o ad altra autorità a cui abbia l'obbligo di riferirne, a meno che non sia esente dall'obbligo ex art. 362, comma secondo, c.p. poiché responsabile di *"comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico"*.

Per gli assistenti sociali che non ricoprono tali *status*, il conflitto tra il dovere di denuncia di cui all'art. 364 c.p. (dei soli reati

contro la personalità dello Stato puniti con l'ergastolo) ed il dovere di segreto professionale di cui all'art. 622 c.p., è risolto nel senso della prevalenza del mantenimento del segreto per il professionista.

Detta soluzione risulta coerente con altre disposizioni del sistema normativo quali l'art. 200 c.p.p., che afferma la prevalenza del segreto professionale sul dovere di testimoniare per determinate categorie di soggetti e l'art. 365, comma secondo, c.p. che nello stabilire una deroga per il sanitario all'obbligo del referto, se espone l'assistito a procedimento penale, privilegia il dovere di fedeltà e riservatezza del professionista su quello di denuncia.

Anche la seconda ipotesi di conflitto di doveri, tra il citato obbligo di segreto e quello di dover rendere testimonianza, sui medesimi fatti, in un procedimento penale, si rivela del tutto insussistente.

Vero è che gli assistenti sociali hanno l'obbligo di testimoniare senza reticenza alcuna nel corso del giudizio (artt. 366 e 372 c.p.), di *"riferire ciò che sanno intorno ai fatti sui quali vengono sentiti"* nella fase delle indagini preliminari e di rendere informazioni veritiere al pubblico ministero (art. 371 *bis* c.p.) e al difensore (art. 371 *ter* c.p.).

Tuttavia, quali soggetti detentori di segreti professionali hanno facoltà di astenersi dal testimoniare su quanto appreso in ragione della loro professione ai sensi dell'art. 200, comma primo, c.p.p.<sup>16</sup>.

---

<sup>16</sup> Art. 200 c.p.p. - *Segreto professionale.*

*1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria:*

*a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano;*

Detta disposizione sana dunque il contrasto di doveri per le categorie di soggetti menzionate, operando anche a favore degli assistenti sociali in forza dell'art. 1, comma 2, legge n. 119/2001, ai sensi del quale *"agli assistenti sociali di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 249 del codice di procedura civile e 200 del codice di procedura penale"*.

Si è inteso pertanto privilegiare la relazione fiduciaria che si instaura tra professionista e assistito, lasciando alla discrezionalità dell'assistente sociale la scelta tra il rendere o meno testimonianza (anche nel processo civile in forza del rinvio all'art. 249 c.p.c.), restando ferma, comunque, la possibilità che la condotta del professionista sia oggetto di separata valutazione sotto il profilo disciplinare.

L'assistente sociale che decida di astenersi dal deporre dovrà dichiarare tale volontà innanzi al giudice il quale, se avrà motivo di dubitare della fondatezza dell'eccezione di segreto opposta dal professionista, potrà disporre gli accertamenti necessari (art. 200, comma 2, c.p.c), al fine di verificare l'esistenza del rapporto

- 
- b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai;*  
*c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;*  
*d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale.*
- 2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.*
- 3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni.*

professionale e la pertinenza del segreto a detto rapporto, difetto dei quali può ordinare al teste di deporre.

Preme evidenziarsi che l'opponibilità del segreto professionale opera non solo nel processo ma anche nel corso delle indagini preliminari per esplicito rinvio dell'art. 351 c.p.p. (sommarie informazioni richieste dalla polizia giudiziaria) e dell'art. 362 c.p.p. (assunzione di informazioni da parte del pubblico ministero).

Parimenti, l'assistente sociale può opporre il segreto professionale al difensore del soggetto indagato di reato o ad un suo consulente tecnico o investigatore privato che stia svolgendo indagini difensive ai sensi dell'art. 391 *bis* c.p.p..

Quanto agli assistenti sociali obbligati al segreto d'ufficio sussiste invece un vero e proprio obbligo di astenersi dal deporre su fatti conosciuti per ragione del loro ufficio e che devono rimanere segreti<sup>17</sup>, a meno che non costituiscano reato (ipotesi, per i motivi suesposti, inverosimile), rispetto ai quali è prescritto l'obbligo di denuncia ex artt. 361, 362 e 331 c.p..

Da ultimo, deve segnalarsi che gli assistenti sociali operanti in un servizio pubblico per le tossicodipendenze o in strutture private che abbiano stipulato con gli enti locali o con le U.S.L. le convenzioni previste dall'art. 117 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (Testo Unico

---

<sup>17</sup> Art. 201 c.p.p. - *Segreto di ufficio*.

1. *Salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio che devono rimanere segreti.*

2. *Si applicano le disposizioni dell'articolo 200 commi 2 e 3.*

delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) non hanno l'obbligo di deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della loro professione, né davanti all'autorità giudiziaria, né davanti ad altra autorità.

#### **4. LA OPPONIBILITA' DEL SEGRETO IN CASO DI SEQUESTRO ED ISPEZIONE.**

Altre norme del codice di procedura accordano tutela al segreto professionale.

L'art. 256 c.p.p. attribuisce al professionista la facoltà di rifiutare la consegna alla autorità giudiziaria di atti, documenti e ogni altra cosa detenuta per ragioni professionali. In tal caso il professionista deve opporre il segreto con dichiarazione resa "per iscritto".

Il rifiuto opposto è sindacabile dall'autorità giudiziaria (e quindi anche dal Pubblico Ministero e non soltanto dal Giudice) che può provvedere agli accertamenti necessari e, all'esito degli stessi, ordinare il sequestro obbligando il professionista alla esibizione e alla consegna.

Ancora, ai sensi dell'art. 271, comma 2, c.p.p. sono inutilizzabili, quali mezzi di prova, le intercettazioni relative a conversazioni e comunicazioni dei professionisti elencati all'art. 200, comma 1, c.p.p., quando hanno ad oggetto fatti appresi in ragione del proprio ufficio o professione, salvo che sugli stessi fatti sia stata resa testimonianza dalle stesse persone o che queste li abbiano altrimenti

divulgati.

La facoltà di non rendere testimonianza a causa di segreto professionale è, inoltre, confermata nel processo civile all'art. 249 c.p.c..

Sempre nel processo civile, l'art. 118 c.p.c. consente al Giudice di ordinare alle parti o ai terzi di consentire sulla loro persona o sulle cose in loro possesso, le ispezioni che appaiono indispensabili per conoscere i fatti di causa, purché ciò possa compiersi senza violare il segreto professionale o d'ufficio.

Il professionista ha facoltà di opporre il segreto professionale; tuttavia, se rifiuta di eseguire l'ordine senza motivo, il Giudice può, da detto rifiuto, desumere argomenti di prova (art. 116 c.p.c.).

Confido di avere chiarito in modo esauriente la tematica sottopostami.

Resto in ogni caso a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e/o approfondimento da Voi richiesto ed invio cordiali saluti.

avv. Elena Pietropaoli